

Bonus nido. Incrementato il contributo 2020

La [legge 160/2019 \(legge di bilancio 2020\)](#) ha incrementato, a decorrere dall'anno 2020, l'importo del contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, portandolo fino ad un massimo di 3.000 € su base annua per i nuclei familiari in possesso di ISEE minorenni in corso di validità (riferito al minore per il quale è richiesta la prestazione) fino a 25.000 €.

Per i nuclei familiari con un ***ISEE minorenni*** compreso tra 25.001 e 40.000 €, l'agevolazione potrà spettare in misura pari a un massimo di 2.500 €.

Infine, spetterà l'importo minimo di 1.500 € nell'ipotesi di ***ISEE minorenni*** oltre la predetta soglia di 40.000 €, ovvero in assenza dell'ISEE.

La domanda, come di consueto, deve essere presentata attraverso i seguenti canali:

- WEB – tramite il servizio *on line* dedicato accessibile direttamente dal cittadino in possesso di un PIN INPS dispositivo, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) per l'accesso ai servizi telematizzati dell'Istituto;
- *Contact Center* multicanale – chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti

dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Coloro che hanno già presentato domanda di bonus nido nel 2019, invece, stanno ricevendo un sms che permetterà loro, tramite accesso con PIN Inps, SPID, CNS o CIE, di confermare o modificare i dati nella domanda precompilata dall'Istituto, senza doverne riproporre una nuova per l'anno 2020.

Maggiori informazioni sono disponibili nella [circolare Inps n. 27 del 14 febbraio 2020](#).

Precisazioni

Con l'occasione, si ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti sul *bonus* asili nido 2019, con riferimento agli articoli di stampa relativi al mancato pagamento dei *bonus* nido 2019 a causa dell'esaurimento dei fondi.

A tale proposito, l'Inps ribadisce che tutte le domande correttamente presentate per il 2019 sono coperte da *budget* e **pertanto in corso di liquidazione**, previa verifica delle fatture inviate dai cittadini.

L'esaurimento del *budget* per il 2019, infatti, ha come unico effetto l'impossibilità di presentare nuove domande per la predetta annualità 2019. Sono in corso accertamenti su eventuali anomalie riferite a singole posizioni. Si sottolinea che, ai fini della corretta liquidazione della prestazione, è necessario naturalmente aver inserito nella domanda tutte le mensilità per le quali si richiede il pagamento. Il sistema procede in tal modo a impegnare correttamente le relative somme.

Si ricorda infine agli utenti che ancora non avessero provveduto, che il termine ultimo per allegare la

documentazione di spesa relativa alle domande di *bonus* nido 2019 è fissato al 1° aprile 2020. Tale tempistica viene estesa altresì alle strutture private autorizzate. (Così, comunicato stampa Inps del 17 febbraio 2020)

In arrivo il differimento della nomina dei revisori per le “nano imprese”

Oggi (17/02/2020) in Aula della Camera dei deputati, la discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica. [\(Cfr. A.C. 2325-A\)](#)

Tra le novità inserite dalle Commissioni spicca **il differimento ad aprile 2020 della nomina degli organi di controllo per le c.d “nano imprese”**.

Questo è quanto si legge nell’emendamento approvato dalle Commissioni della Camera:

Articolo 8, comma 6-sexies

Proroga termini in tema di revisione contabile

*All’articolo 8:
(omissis)*

6-sexies. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «entro nove mesi dalla predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile».

(omissis).

Il soprariportato comma 6-sexies, dell'articolo 8 del decreto-legge n.162/2019 (cd. decreto *milleproroghe*) "proposto" nel corso dell'esame in sede referente, **proroga e rende mobile il termine** entro il quale le **società a responsabilità limitata** e le **società cooperative** sono tenute alla prima **nomina del revisore o degli organi di controllo**, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Con le disposizioni in esame tale **termine slitta** dal 16 dicembre 2019 alla **data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019.**

Più in dettaglio il comma in esame **interviene sull'articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Si ricorda che il richiamato articolo 379 ha innovato la materia della nomina degli organi di controllo e dei revisori nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative (giusto rinvio dell'articolo 2543 c.c.), contenuta nell'articolo 2477 del codice civile.

La nomina di tali organi è stata resa obbligatoria se la società:

- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per due esercizi consecutivi degli specifici limiti riferiti allo stato patrimoniale, ai ricavi o ai dipendenti.

Tali limiti sono stati modificati anche dal cd. decreto sblocca-cantieri ([decreto-legge n. 32 del 2019](#)) e consistono in:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore, nel caso del superamento dei limiti di cui alla lettera c) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Il comma 3 dell'articolo 379, nella sua formulazione vigente, prescrive, invece, che le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite al 14 marzo 2019 (data di entrata in vigore della disposizione, secondo quanto previsto dall'articolo 389, comma 2 del medesimo [decreto legislativo n. 14 del 2019](#)), al ricorrere dei requisiti di legge sopra enumerati, devono provvedere entro il 16 dicembre 2019 (nove mesi dalla predetta data, considerando che il 14 dicembre è caduto di sabato):

- alla nomina di tali organi;
- se necessario, all'uniformazione dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove prescrizioni di legge.

Rimangono efficaci, fino alla scadenza del predetto termine, le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto anche se non conformi; ai fini della prima applicazione delle disposizioni del novellato articolo 2477 del codice civile, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.

Con le **modifiche “proposte” dalle commissioni**, il termine per la **nomina del revisore o degli organi di controllo** e per l'adeguamento di statuto e atto costitutivo **viene prorogato alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019**, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile.

*L'articolo 2364 del codice disciplina i poteri dell'assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza. Il secondo comma prevede che essa sia convocata almeno una volta l'anno **entro il termine stabilito dallo statuto** e comunque **non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a **centottanta giorni**, nel caso di società tenute alla redazione del **bilancio consolidato** ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.*

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro in contesti c.d. labour intensive. Diffusa la circolare che spiega i nuovi obblighi per committenti e appaltatori

Esempio n. 7

Si consideri il seguente esempio relativo a un certo mese e si assuma che solo per il committente Alfa ricorrano i presupposti di applicabilità dell'articolo 17-bis.

	(G)			(V)		(X)(Y)	(Z)	(W)	(Z)+(X)+(Y)	(W)+(X)+(Y)
Lavoratori	Committ. Alfa (ore lavorate)	Committ. Beta (ore lavorate)	Committ. Gamma (ore lavorate)	Azienda (ore)	Totale ore	% ore lavorate attribuibili ad Alfa	Ritenute (disponibilità Sociale)	Ritenute Sociali	Ritenute attribuibili ad Alfa	Ritenute Sociali attribuibili ad Alfa
A	50	50	50	50	200	25%	1.000	500	450	125
B	100	40	40	20	200	50%	1.500	400	750	350
C	0	60	50	40	200	0%	1.500	300	0	0
D	150	0	0	50	200	75%	2.000	600	1.500	450
							Totale	1.800	2.700	775

Pronti i chiarimenti per committenti e appaltatori. Con la [prima circolare](#) dell'anno, l'Agenzia delle Entrate ha diffuso le prime indicazioni sulla *stretta* sulle ritenute negli appalti.

La [circolare](#) fornisce chiarimenti su numerosi aspetti della normativa, a partire dagli ambiti soggettivo e oggettivo di applicazione. La [circolare](#) illustra gli adempimenti che devono essere attuati da committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e dagli altri soggetti compresi nella disciplina, e chiarisce alcuni aspetti relativi al

regime sanzionatorio in caso di non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute e di tardivo versamento.

Il perimetro della nuova normativa

Le nuove norme si applicano ogni volta che soggetti committenti affidano a un'impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro, con contratti di appalto, subappalto o di affidamento a consorzi (o rapporti negoziali comunque denominati), caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali dello stesso committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

I soggetti inclusi e quelli esclusi

La [circolare](#) chiarisce che rientrano nell'ambito di applicazione della norma i soggetti residenti in Italia che nei contratti di appalto forniscono manodopera utilizzando i beni strumentali di proprietà del committente o riconducibili in qualunque forma al committente. Sono esclusi dall'ambito di applicazione i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia affidatari delle opere o dei servizi, perché non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta (articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973). Esclusi anche i soggetti residenti che non esercitano attività d'impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni quali ad esempio i condomini che, siccome non detengono beni strumentali, non possono esercitare alcuna attività d'impresa o agricola o attività

professionale. Per le stesse ragioni sono esclusi dall'ambito di applicazione gli enti non commerciali limitatamente all'attività istituzionale di natura non commerciale svolta.

Vengono inoltre forniti chiarimenti in merito alle cause di esclusione per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici che comunicano al committente, allegando la [certificazione](#) rilasciata dall'Agenzia delle entrate, la sussistenza di determinati requisiti.

Si tratta dei soggetti che risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio versamenti complessivi, registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse e che non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50 mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. La [circolare](#) inoltre chiarisce che nel caso in cui il committente sia una pubblica amministrazione la sussistenza dei requisiti potrà essere oggetto di autocertificazione.

Presupposti di applicabilità

Il comma 1 dell'articolo 17-*bis* decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 prevede i seguenti presupposti al ricorrere dei quali si applica l'intera disciplina di cui al medesimo articolo, fatto salvo il ricorrere delle cause di esonero:

- l'affidamento a un'impresa del compimento di un'opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;
- l'affidamento deve avvenire tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
- i contratti devono essere caratterizzati da:
 - prevalente utilizzo di manodopera;
 - prestazione svolta presso le sedi di attività del committente;
 - utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Decorrenza nuovi obblighi

Nel [documento](#) chiarito che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 le ritenute operate sugli emolumenti di competenza gennaio 2020 (i cui versamenti sono eseguiti nel mese di febbraio 2020); viceversa, le ritenute sugli emolumenti dell'anno 2019 corrisposti a gennaio 2020 (c.d. "*cassa allargata*") non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 17-*bis*.

La stretta in sintesi

L' articolo 4, del [decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, conv., con mod., dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157](#), per mezzo dell'introdotta art. 17-*bis* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ha previsto **l'obbligo per il**

committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarla, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute ai fini del riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese; stabilisce che il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti.

Nel dettaglio, comma 1 del citato articolo 17-*bis* del D.Lgs. 241/1997 impone ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che **affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000** a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati **caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma**, di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato D.P.R. n. 600 del 1973, all'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il successivo comma 2 prevede che, al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare

complessivo degli importi versati dalle imprese, **entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento** di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Tali obblighi, come previsto dai commi 5 e 6 del citato articolo 17-*bis*, **non trovano applicazione se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la [certificazione](#)**, messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, **che attesta la sussistenza dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 5 del suddetto articolo.**

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 E del 12 febbraio 2020](#), con oggetto: «*RISCOSSIONE – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro – Nuovi obblighi a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020) – Art. 4, del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv. con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 – Articolo 17-bis, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241*»

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2020, prot. n. 54730/2020](#), recante: «Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241», pubblicato il 06.02.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Requisiti di accesso e cause di esclusione del regime forfetario. È Ufficiale, le modifiche introdotte dall'ultima legge di bilancio operano dal periodo di imposta 2020

Con la risoluzione n. 7/E dell'11 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le novità introdotte dall'articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) alla disciplina del cosiddetto regime forfetario, sia con riferimento ai requisiti di accesso, sia in relazione alle cause di esclusione, operano a decorrere dal periodo d'imposta 2020. A ciò non osta il comma 2 dell'articolo 3 dello Statuto del contribuente secondo cui «le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro

entrata in vigore». In altri termini, ha effetto immediato, sia il requisito di non aver sostenuto più di 20.000 euro di spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori, sia la causa di esclusione dell'aver percepito più di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Operazioni documentate con fatture. Esclusi gli obblighi di memorizzazione e invio dei corrispettivi giornalieri

Non sussiste l'obbligo memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri laddove, in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali, le operazioni siano state documentate tramite l'emissione di fatture ex articolo 21 o 21-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA). Va ricordato, infatti, come peraltro desumibile anche dall'articolo 1 del decreto ministeriale 7 dicembre 2016, che:

- le nuove disposizioni non hanno abrogato né modificato quelle in tema di fatturazione, con i relativi termini e modalità che restano quindi validi ed applicabili;
- l'emissione di una fattura, nelle ipotesi di operazioni ex articolo 22 del decreto IVA non solo è possibile ma, in linea generale, è obbligatoria a fronte della richiesta del cliente.

Uguualmente, nessun obbligo di memorizzazione/invio è

previsto per coloro che svolgono le attività esonerate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 maggio 2019, come da ultimo modificato con decreto dello stesso Ministro del 24 dicembre 2019.

Questa è solo una delle precisazioni principale contenute nella [risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020](#) in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

[Link al testo della Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 6 del 10 febbraio 2020](#), oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SCONTRINO ELETTRONICO – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Insussistenza dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri laddove, in luogo di scontrini ovvero ricevute fiscali, le operazioni siano state documentate tramite l'emissione di fatture ex articolo 21 o 21-bis del D.P.R. IVA – Affermazione – Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri e – Primo semestre di vigenza dell'obbligo, decorrente dal 1° luglio 2019 – Mitigazione dell'impianto sanzionatorio – Applicazione l'esimente prevista dall'art.10 della L. 27/07/2000, n. 212 in tema di errori del contribuente- Art. 2, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127

**Trasmissione telematica
corrispettivi. Nel primo**

semestre di vigenza dell'obbligo, ritardo non punibile. Sanzioni solo per la trasmissione telematica dei corrispettivi riferita al secondo semestre del 2019 successiva al 30 aprile 2020

In tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, laddove l'unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127, la violazione, alla luce di quanto già indicato nella circolare n. 15/E del 2019 e di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 in tema di errori del contribuente, può essere regolarizzata, senza che siano dovute sanzioni amministrative, tramite l'esecuzione dell'adempimento omesso ovvero procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2019.

In definitiva, si ritiene che le sanzioni indicate nell'articolo 2, comma 6, del D.Lgs. n. 127 del 2015 vadano applicate solo in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi riferita al secondo semestre del 2019 successiva al 30 aprile 2020 ovvero omessa dopo tale data.

Regime opzionale del Patent box con determinazione diretta del reddito agevolabile. Parte la consultazione pubblica sulla bozza de circolare dell'Agenzia delle Entrate

Si apre da oggi e fino al 17 febbraio la consultazione pubblica per acquisire le osservazioni di operatori economici, ordini professionali ed esperti sullo schema di Circolare dell'Agenzia delle Entrate che contiene chiarimenti e soluzioni interpretative sulle nuove modalità di fruizione dell'agevolazione prevista dal regime opzionale di tassazione sui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali, c. d. "Patent box", a seguito delle novità contenute nell'articolo 4 del Decreto crescita (Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 in "Finanza & Fisco" n. 19-20/2019)

Aggiornata la guida delle

Entrate sulle detrazioni per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici

La guida descrive le modalità e condizioni per usufruire della detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. L'agevolazione, come si ricorderà, è stata prorogata dalla recente legge di bilancio anche per gli acquisti che si effettuano nel 2020, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2019.

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. Approvato lo schema di certificato che permette alle imprese committenti di verificare che le imprese

appaltatrici siano dotate dei requisiti richiesti dal Decreto Fiscale “Collegato”

Disponibile online il nuovo schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che permette alle imprese committenti di verificare che le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici siano dotate dei requisiti richiesti dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, (che ha introdotto, nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'articolo 17-bis) in materia di ritenute negli appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2020, prot. n. 54730/2020, infatti, è stato approvato il modello (allegato A) con cui gli uffici dell'Agenzia delle entrate potranno certificare la presenza dei requisiti, allegato B, indicati nel citato articolo 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997, ricorrendo alle informazioni presenti nel sistema dell'anagrafe tributaria e ai dati trasmessi dagli agenti della riscossione.

Forfettari, fuori dal 2020 se hanno erogato stipendi per

più di 20 mila euro o hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato per più di 30 mila euro nel 2019

Con riferimento alle cause di esclusione la disposizione inserita nella Legge di bilancio 2020 ha previsto quale causa di esclusione dall'applicazione del regime forfetario l'ipotesi in cui nel periodo d'imposta precedente il soggetto abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo lordo superiore a 30.000 euro. Tale causa di esclusione non si discosta da quella, sostanzialmente identica sul punto, prevista in sede di prima applicazione del regime forfetario (articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge n. 190 del 2014) laddove era prevista, quale causa ostativa all'accesso al regime, la circostanza che la persona non avesse percepito, nell'anno precedente, redditi di lavoro eccedenti l'importo di 30.000 euro.

Ai fini della individuazione del periodo di imposta a decorrere dal quale le modifiche introdotte producono effetto si osserva che, come si evince dall'espressa formulazione normativa del novellato comma 54, il limite delle spese di cui alla lettera b) del nuovo comma 54, va verificato con riferimento all'anno precedente all'applicazione del regime forfetario. Di conseguenza, i contribuenti che nel 2019 avranno superato i limiti previsti nel comma 54 in commento, non potranno accedere al regime forfetario nel 2020.

Anche per la clausola di esclusione prevista nel predetto comma 57, lettera d-ter), in base al tenore letterale della norma, si evidenzia che la stessa opera già dal periodo d'imposta 2020 se i contribuenti nel periodo d'imposta 2019, conseguono redditi di lavoro dipendente e/o assimilati in

misura superiore a euro 30.000.

Tale interpretazione trova un precedente nei chiarimenti resi con la circolare 4 aprile 2016, n. 10/E (in "Finanza & Fisco" n. 1/2016, pag. 41) in relazione alla medesima clausola inserita ad opera della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità del 2016).

In Gazzetta il decreto-legge per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti

Sulla *Gazzetta ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2020 pubblicato il [decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, recante: «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente».](#)

[Link al testo del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3](#)

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le

aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2020 per gli iscritti alla Gestione separata

Con la circolare n. 12 del 3 febbraio 2020, l'Inps riassume le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Sono “amichevoli” le comunicazioni di anomalia per la mancata trasmissione dei corrispettivi

L'Agenzia delle Entrate ha inviato delle lettere amichevoli agli operatori del commercio al minuto e attività assimilate che non risulta abbiano trasmesso i corrispettivi certificati e memorizzati con il registratore telematico o tramite l'apposita procedura web del portale “Fatture e corrispettivi”. Gli operatori possono utilizzare il canale di assistenza CIVIS per fornire all'Agenzia chiarimenti e segnalazioni. Tali chiarimenti o segnalazioni non sono necessari per chi, pur operando nell'ambito del commercio al dettaglio e attività assimilate, ha deciso di certificare le proprie operazioni esclusivamente con fattura.

Disponibili online i modelli Redditi 2020. Definitivi anche Irap e Consolidato nazionale e mondiale

Sono pronti i modelli Redditi 2020 per le persone fisiche, gli Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale con le relative istruzioni, da utilizzare nella prossima stagione dichiarativa, per il periodo d'imposta 2019. Tra le novità presenti nei modelli di quest'anno, il nuovo limite di reddito previsto per i figli a carico, il nuovo sport bonus e il regime agevolato per i pensionati esteri che hanno trasferito la residenza nei piccoli centri del Sud Italia. Nei modelli Irap, Sc, Sp ed Enc entra la quota deducibile del Patent Box, fanno ingresso in Enc i redditi da floricoltura. Trovano inoltre spazio le detrazioni per le strutture di ricarica delle auto elettriche.

Commercialisti alle Entrate, in assenza di anomalie no al canale Civis per le

comunicazioni sui corrispettivi telematici

Negli ultimi giorni l'Agenzia delle entrate sta recapitando ai contribuenti che nel 2018 hanno realizzato un volume d'affari superiore a 400.000 euro comunicazioni in cui si segnala il mancato ricevimento dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri riferiti al periodo luglio-novembre 2019, nonostante nella dichiarazione IVA 2019 siano state indicate operazioni nei confronti di consumatori finali (quadro VT).

In tali comunicazioni anche i contribuenti eventualmente non tenuti all'adempimento sono invitati a fornire chiarimenti tramite il servizio telematico CIVIS.

Tenuto conto che nella maggior parte dei casi la situazione segnalata risulta del tutto normale in considerazione della scelta di certificare con fattura le operazioni nei confronti dei consumatori finali, il Consiglio nazionale dei commercialisti si è prontamente attivato nei confronti dell'Agenzia delle entrate al fine di evitare l'utilizzo del canale CIVIS per i contribuenti non tenuti all'adempimento.

Abbiamo pertanto chiesto all'Agenzia di emanare un comunicato che, nell'ottica della massima collaborazione reciproca, rassicuri i contribuenti e i Commercialisti che li assistono sulla non necessità di fornire risposta alla comunicazione ricevuta nei casi di assenza di anomalie, con il sensibile auspicio di un intervento tempestivo in tal senso

Isa, approvati 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti

Disponibili, in versione definitiva, i modelli 2020 per l'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa).

Con provvedimento del 31 gennaio 2020 sono stati approvati i modelli che dovranno essere utilizzati dai contribuenti che nel 2019 hanno esercitato in via prevalente una delle attività soggette agli Isa al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il provvedimento, inoltre, individua i dati rilevanti ai fini Isa per il periodo di imposta 2020 e definisce le modalità di acquisizione delle variabili "precalcolate 2020" per il periodo d'imposta 2019 e il programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d'imposta 2020.

Brexit: il Regno Unito lascia l'Unione Europea, ma continua ad applicarne le regole doganali e fiscali (IVA e accise) fino al 31 dicembre

2020

L'Europarlamento ha ratificato nel pomeriggio del 29 gennaio 2020 il testo dell'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea.

L'accordo di recesso consente di gestire l'uscita del Regno Unito dall'Ue in maniera ordinata, a tutela di cittadini e imprese. A partire dalla mezzanotte del 31 gennaio 2020, infatti, il Regno Unito non sarà più uno Stato membro dell'Ue e sarà considerato un Paese terzo.

L'accordo prevede inoltre un periodo transitorio al 31 dicembre 2020 in cui un ampio corpo di regole Ue (incluse le regole sulla libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci nei termini previsti dall'accordo di recesso) continuerà ad applicarsi al Regno Unito.

Vexata quaestio della decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario di cui alla lettera d-ter) del comma 57 dell'art. 1 L. n. 190/2014, introdotta dalla Legge di

bilancio 2020. Gli interventi del CNDCEC

Con riferimento all'incerta decorrenza della nuova causa di esclusione dal regime forfetario introdotta dalla Legge di bilancio 2020 (in "Finanza & Fisco" n. 38-39/2019, pag. 2179) per coloro che nell'anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati di importo superiore ad euro 30.000, si allega la nota tecnica (di seguito riprodotta) che il CNDCEC ha inviato all'Agenzia delle entrate in cui si evidenziano i motivi che lasciano preferire l'interpretazione secondo cui, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), coloro che abbiano percepito nel 2019 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro potranno comunque applicare nell'anno 2020 il regime forfetario, fermo restando che dovranno rimuovere la causa ostativa nel 2020, a pena di fuoriuscita dal regime forfetario dal 2021.

Riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti. La bozza del testo del D.L. in attesa della pubblicazione in Gazzetta

Il Consiglio dei Ministri, di giovedì 23 gennaio 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro

dell'economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

Il decreto-legge, in attuazione della legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) che ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, interviene per rideterminare l'importo ed estendere la platea dei percettori dell'attuale "bonus Irpef".

Si pubblica la bozza del provvedimento urgente coordinato dalla relazione illustrativa e tecnica.

**Taglio del cuneo fiscale,
ampliamento del catalogo dei
reati tributari per i quali è
considerata responsabile
anche la società e
territorialità nella
fornitura intra-UE dei
servizi nei confronti di
committenti non soggetti Iva:**

i provvedimenti approvati dal Governo

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 23 gennaio 2020, ha approvato una serie provvedimenti in materia fiscale.

Di seguito, in sintesi, i contenuti.

Taglio del cuneo fiscale

Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente (decreto-legge)

Il decreto-legge, in attuazione della legge di bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) che ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, interviene per rideterminare l'importo ed estendere la platea dei percettori dell'attuale "bonus Irpef".

Dal 1° luglio 2020, il bonus di 80 euro aumenta quindi a 100 euro mensili per chi ha un reddito annuo fino a 26.600 euro lordi. Coloro che percepiscono un reddito da 26.600 euro a 28.000 euro, beneficeranno per la prima volta di un incremento di 100 euro al mese in busta paga. Per i redditi a partire da 28.000 euro, si introduce invece una detrazione fiscale equivalente che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di 35.000 euro lordi. Oltre questa soglia, l'importo del beneficio continua a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro di reddito.

Deroghe all'obbligo di stampa dei registri contabili e modalità di assolvimento dell'imposta di bollo. Le prime indicazioni dei Commercialisti

Il definitivo superamento dell'obbligo di stampa di tutti i registri contabili non è stato accompagnato dall'adozione di una disciplina specifica sulle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, con conseguenti difficoltà operative non trascurabili.

In un documento del Consiglio e della Fondazione Nazionale (link <https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/>) al sito della categoria le possibili soluzioni alle complicazioni che potrebbero emergere.

730, Certificazione unica, 770, IVA. Approvati i modelli 2020 definitivi

Pronti sul sito delle Entrate i modelli e le istruzioni 730, Certificazione unica, Iva e 770 per il 2020. Fra le principali novità, l'estensione dell'utilizzo del modello all'erede e

l'ingresso dello sport bonus nel 730, l'introduzione di appositi campi nella Certificazione unica per l'indicazione dei premi di risultato di anni precedenti e l'inserimento, nel modello IVA/2020, della casella "Esonero dal visto di conformità" nel riquadro per la firma.

Giustizia tributaria, due gradi di giudizio non sono driver giusto per la riforma

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della categoria boccia l'ipotesi ventilata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la consueta conferenza stampa di fine anno e ribadisce la necessità di ridefinire i requisiti professionali e la preparazione del giudice tributario

L'annuncio del premier Conte nella conferenza stampa di fine anno di voler "mettere mano alla giustizia tributaria" con l'obiettivo di ridurre a due soli gradi di giudizio i processi contro gli atti dell'amministrazione finanziaria non rappresenta il driver giusto per una riforma che abbia come stella polare il rispetto del principio costituzionale del giusto processo e la tutela del sistema di garanzie previsto dall'ordinamento.

La ricostruzione di un fabbricato e la successiva vendita delle unità immobiliari con aumento volumetrico realizzate a seguito dei lavori è da considerare come attività imprenditoriale. Il reddito generato rientra nei redditi d'impresa ex art. 55 del TUIR

Deve considerarsi "imprenditoriale" l'intervento, protrattasi nel tempo, su un complesso immobiliare finalizzato non al proprio uso o a quello della propria famiglia, bensì alla realizzazione e successiva vendita delle unità immobiliari, garage e posti auto a terzi, avvalendosi di un'organizzazione produttiva. In tal caso il reddito generato dalla vendita delle suddette unità immobiliari deve essere considerato imponibile quale reddito rientrante nella categoria dei redditi di impresa di cui all'articolo 55 e successivi del Tuir. Queste, in sintesi le conclusioni contenute nella risposta n. 426 ad interpello del 24 ottobre 2019.

Trattamento Irpef della cessione di un immobile acquisito a seguito di transazione derivante da lite avente ad oggetto la presunta lesione della quota di eredità

In caso di accordo transattivo di una vertenza avente a oggetto la lesione della quota di eredità, con trasferimento della proprietà di un immobile non si è in presenza di una divisione dei beni ereditari, ma di una dichiarazione con la quale vengono accettate le disposizioni testamentarie, con espressa rinuncia all'azione di riduzione in ordine all'eredità (rapporto inter vivos diverso da quello di successione e di donazione). Pertanto, la plusvalenza derivante dalla vendita dell'immobile acquisito per effetto dell'atto di transazione (e non a seguito di successione o donazione), è imponibile ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR, se realizzata mediante cessione a titolo oneroso prima del decorso del quinquennio. Ai fini della plusvalenza, si assumerà come prezzo di acquisto dei beni ceduti, il valore degli immobili pattuito a titolo transattivo. Questi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 129 del 27 dicembre 2018. Nella risposta, inoltre, l'Agenzia ha evidenziato che lo stesso cedente avrebbe dovuto assoggettare ad imposizione anche il "valore economico" dell'immobile ricevuto in cambio della rinuncia all'esercizio della azione di riduzione, qualificandolo come un caso riconducibile alla "assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere".